

FAQ

APPALTO LAVORI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E LIMITROFE.

Dando implicito riscontro alle richieste di chiarimenti, formulata da alcune imprese, in merito all'obbligo di indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore eventualmente designato per l'esecuzione delle opere scorporabili rientranti nelle categorie indicate nel bando di gara come scorporabili si precisa quanto segue:

In ordine all'obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore, si chiarisce che detto obbligo, per giurisprudenza da ultimo costante e prevalente, **riguarda il caso in cui il concorrente non è in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, quale per es., la OG1** (c.d. subappalto necessario. In tal senso vedi, Consiglio di stato, n° 944 del 25/02/2015 secondo cui l'art. 118 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, nei casi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione. Vds. anche Cons. St., Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344).

Per quanto riguarda, invece, **la categoria OS22**, si tratta di categoria **a qualificazione non obbligatoria**. Si rammenta, sul punto, che ai sensi dell'art. 12 del Decreto legge n° 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni nella legge n° 80 del 23/05/2014, "in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35 (...)

SI RAMMENTA, INFINE, CHE L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SUBAPPALTATORE, LADDOVE TRATTASI DI "SUBAPPALTO NECESSARIO" E' RICHIESTA NEL BANDO DI GARA A PENA DI ESCLUSIONE.

Il Dirigente  
Dott. R. Spata

